



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 53

Riunione del 25-06-2018 sessione

OGGETTO: REGOLAMENTO DI IGIENE IN MATERIA DI ALIMENTI - BEVANDE E STRUTTURE RICETTIVE - INTEGRAZIONE DELL'ART. 99 " POTERE DI DEROGA " ED ALLEGATO " D " ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN LOCALI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO - APPROVAZION

L'anno Duemiladiciotto, addì Venticinque del mese di Giugno alle ore_21:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BUI LORENZO (Presidente) RASPANTI ALICE (Consigliere) BAZZONI STEFANO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) BELVISI MARTINA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) RUBEGNI LUCA (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	MILLACCI ALBERTO (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
Tot. 14	Tot. 3

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) BARBI ANGELA (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti ed in cui sinteticamente:

-
- L'Assessore Michele Angiolini deposita l'emendamento di cui all'allegato A di seguito riportato:

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento al punto n. 7 dell'ordine del giorno del 25.06.2018- Gruppo di maggioranza

Si propone di emendare il dispositivo della proposta di deliberazione iscritta al punto n.7 dell'ordine del giorno ad oggetto:

“Regolamento di igiene in materia di alimenti - bevande e strutture ricettive - integrazione dell'art. 99 " potere di deroga " ed allegato " d " eliminazione delle barriere architettoniche in locali pubblici e privati aperti al pubblico – approvazione”

Con l'aggiunta del seguente ulteriore punto:

- ***“ si dà atto che in coerenza con la normativa regolamentare della materia, compete alla giunta comunale provvedere alla disciplina attuativa anche in termini di linee guida operative, previo parere della disciplina stessa da parte della Commissione Consiliare competente”.***

Il Proponente

Assessore Michele Angiolini a nome del Gruppo Consiliare di maggioranza.

Consegnato a mano nel corso della seduta consiliare del 25 giugno 2018.

L'emendamento è approvato con voti a favore unanimi, su n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

VISTO il Regolamento di igiene in materia di alimenti – bevande e strutture ricettive comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 08.04.2014;

VISTA l'integrazione a tale Regolamento, consistente nell'aggiunta dell'art. 99 “Potere di deroga “, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 08.07.15;

VISTO che sono emerse problematiche gestionali da parte degli uffici tecnici comunali competenti, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, in occasione di interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno dettagliare la regolamentazione in tale materia, sia integrando l'art. 99 con un apposito comma sia integrando il Regolamento in esame con un ulteriore "Allegato D – Eliminazione delle barriere architettoniche in locali pubblici e privati aperti al pubblico", rappresentanti Linee Guida sull'argomento;

VISTO l'art. 3.4 del D.M. 14.06.89 n. 236, Campo di applicazione delle normativa tecnica nazionale;

VISTO l'art. 7.5 del D.M. 14.06.89 n. 236, Deroga per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici;

VISTO gli esiti della seduta congiunta delle Commissioni Uso ed Assetto del Territorio e Affari Generali ed Istituzionali svoltasi il 06.06.18, di cui al relativo verbale del 18.06.18;

VISTA l'integrazione all'art. 99 del Regolamento di igiene in materia di alimenti – bevande e strutture ricettive comunale e il relativo Allegato D, per come redatti dall' Ufficio Tecnico comunale competente ed adeguato al verbale di Commissione sopra citato;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.":

Con voti a favore n°12 (Gruppo Centrosinistra, Gruppo insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n°2 (Consigliere Mauro Bianchi e Consigliere Michele Abram del Gruppo Movimento 5 Stelle), su n°14 Consiglieri presenti e n°14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la seguente integrazione all'art. 99 approvato con Delibera di C.C. N. 52 del 8/7/2015, del Regolamento di igiene in materia di alimenti – bevande e strutture ricettive comunale, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma 3:

“ All'interno del centro storico, così come definito dal vigente atto di Governo del Territorio, sono stabilite linee di indirizzo per la concessione di deroghe all'abbattimento delle barriere architettoniche, riportate nell'allegato "D" del presente Regolamento. Tali linee guida contengono indirizzi da seguire nell'istruttoria delle pratiche edilizie, con particolare riferimento agli aspetti critici maggiormente ricorrenti (accessibilità ai servizi igienici, ecc.), allo scopo di limitare ai soli casi strettamente indispensabili il rilascio delle deroghe stesse, graduandone la portata e richiedendo, comunque, la realizzazione di tutti gli interventi realisticamente possibili, garantendo comunque la presenza negli esercizi di somministrazione di almeno un bagno ad uso dei clienti, anche se di dimensioni inferiore ai minimi di legge. “ ;

2) di approvare il relativo Allegato D, di cui al punto precedente, come di seguito riportato:



Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA URBANISTICA

ARTICOLO 99, comma 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE IN MATERIA DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E STRUTTURE
RICETTIVE

ALLEGATO D
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN LOCALI PUBBLICI E
PRIVATI APERTI AL PUBBLICO.

PREMESSA

Il Regolamento comunale d'igiene in materia di somministrazione alimenti e bevande e strutture ricettive, prevede in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, che nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, in occasione di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, l'intera unità immobiliare venga adeguata alle norme tecniche di riferimento.

Tale norma risulta, in molti casi, difficilmente applicabile per intero, specialmente quando sono previsti interventi edilizi di minima entità o relativi ad esercizi commerciali situati in edifici di pregio storico o, comunque, realizzati prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali e regionali sul superamento delle barriere architettoniche.

In tali casi il D.M. 236/89 - che definisce le prescrizioni tecniche al fine del superamento delle barriere architettoniche - ammette, infatti, che in caso di "... dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici...", possa essere concessa una deroga alle citate prescrizioni tecniche.

E' intenzione di questa Amministrazione contenere ai soli casi strettamente indispensabili il rilascio delle deroghe, graduandone la portata e richiedendo, comunque, la realizzazioni di tutti gli interventi realisticamente possibili, anche considerando le ricadute prodotte sul contesto urbano.

Vista la complessità della materia, nonché l'elevato numero di pratiche edilizie che i competenti uffici dell'Edilizia Privata dovranno in futuro prevedibilmente istruire, si ritiene utile ed opportuno definire alcune "linee guida" da seguire nell'istruttoria delle pratiche edilizie, con particolare riferimento agli aspetti critici maggiormente ricorrenti.

Le presenti "linee guida" sono articolate per tipologie di intervento possibile, elencate in ordine decrescente di efficacia ed opportunità e sarà verificata la loro applicazione con tale criterio.

Al fine di conseguire la massima fruibilità possibile le indicazioni sotto riportate potranno essere composte e combinate, anche parzialmente, tra loro in relazione alle situazioni concrete.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Campo di applicazione della normativa tecnica nazionale

Articolo 3.4 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le

seguenti precisazioni:

....(omissis)

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

.... (omissis)

Deroga per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici

Articolo 7. 5. D.M. 14 giugno 1989 n° 236

Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

INDICE PRINCIPALI ASPETTI CRITICI E RELATIVE SOLUZIONI-TIPO PRESENTI NELLE LINEE GUIDA

1. Servizi igienici accessibili nei locali di ristorazione (o bar con cottura alimenti)

1.1 Servizi igienici senza accostamento laterale alla tazza w.c.

1.2 Rampe per l'accesso al servizio igienico

1.3 Accesso al servizio igienico con dispositivi provvisori e relativo servizio di assistenza

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE DEROGHE

Parte I

Servizi igienici per locali di Somministrazione alimenti e bevande

La normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevede che siano presenti servizi igienici accessibili nelle unità immobiliari sedi di attività di ristorazione. Nulla viene specificato in caso di locali in cui sia presente una attività di sola somministrazione che, per interpretazione generalmente condivisa, risultano equiparati ai “locali sede di attività aperto al pubblico”, come i normali negozi, soggetti al solo requisito dell’accessibilità degli spazi di relazione, con obbligo di accessibilità a servizio igienico solo se di superficie netta maggiore o uguale di 250 mq.

Ai soli fini dell’applicazione delle norme introdotte dal Regolamento d’igiene in materia di somministrazione alimenti e bevande e strutture ricettive e delle presenti linee guida, si considerano locali di ristorazione solo le unità immobiliari sedi di attività in cui si effettui la ristorazione tradizionale” oppure i bar in cui si svolge la preparazione e somministrazione al tavolo di alimenti o bevande. A tal fine sarà richiesta documentazione attestante l’attività effettivamente svolta.

Per quanto riguarda l’attuale situazione esistente sul territorio cittadino, vista la presenza di numerosi esercizi “storicamente” presenti in tessuti edilizi consolidati come - ad esempio - il centro storico, la realizzazione di servizi igienici accessibili può risultare non sempre attuabile, sia per mancanza di spazi sia a causa di eccessive differenze di livelli altimetrici tra i vari locali.

Pertanto, nei locali in cui si svolge già attività di ristorazione, come sopra descritta, ove si attuino interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, in caso di dimostrata mancanza di spazi idonei causata da oggettive limitazioni impiantistiche o strutturali (da intendersi come afferenti una

funzione statica portante), in deroga alla presenza di un servizio igienico accessibile ai sensi del DM 236/89, potrà essere proposto quanto sotto elencato.

Nel caso di interventi su edifici privati aperti al pubblico di particolare interesse o importanza, la deroga all’accessibilità dei servizi igienici non sarà concessa nel caso in cui siano installabili ausili meccanici, quali servoscale, piattaforme elevatrici o ascensori, per il superamento di eventuali dislivelli altimetrici.

La realizzazione di interventi edilizi connessi ad ampliamento di unità immobiliare sede di preesistente attività di ristorazione dovranno prioritariamente garantire la realizzazione di servizi igienici accessibili.

1.1 Servizi igienici senza accostamento laterale alla tazza w.c.

Potrà essere consentito interpretare l’accessibilità del servizio igienico come previsto dal punto 8.1.6, ultimi due commi, del D.M. 236/89 (raggiungimento della tazza w.c. e del lavabo senza accostamento laterale) dimostrando, con relazione e elaborati grafici, il raggiungimento di un soddisfacente livello di fruibilità reale per le persone disabili.

Nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di realizzare tale intervento occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto al punto successivo.

1.2 Rampe per l’accesso al servizio igienico

Potrà essere consentito il raggiungimento del servizio igienico con rampe fisse di pendenza massima del 15% per dislivelli fino a 15 cm (come per i raccordi esterni) in luogo del 12%.

Nel caso particolare in cui la rampa di accesso al servizio igienico sia raccordata con il pavimento del locale (senza presenza di alcun gradino di partenza) sarà consentito, in parziale deroga, prevedere una pendenza del 15% fino a 20 cm di dislivello, a condizione che sia presente una sufficiente parte in piano antistante l'apertura o la porta del servizio igienico sia ad apertura automatica comandata da sensore o pulsante (o sia presente un servizio di assistenza).

Nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tale intervento occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto al punto successivo.

1.3 Accesso al servizio igienico con dispositivi provvisori e relativo servizio di assistenza

Nel caso in cui la situazione fisica del locale non consenta la realizzazione degli interventi in deroga sopra citati, è consentita, in ultima alternativa, la sola realizzazione di tutti gli interventi interni possibili nella specifica situazione, adeguati alle norme del DM 236/89 (dimensione minima porte, installazione maniglioni, ecc.) e il posizionamento di una rampa interna rimovibile o a scomparsa (o soluzione equivalente) nonché la previsione di servizio di assistenza tale da consentire di superare, con sufficiente comodità e in sicurezza, le barriere architettoniche residue per l'accesso e la fruizione dei servizi igienici.

Ove, a causa di impossibilità tecnica connessa ad elementi strutturali o impiantistici - non superabile neppure con l'ausilio di soli elementi rimuovibili - l'accessibilità all'attività sia del tutto impedita, gli stessi locali si considerano, di conseguenza, ammissibili a deroga generale per quanto riguarda i servizi igienici interni, ove richiesti dalle norme. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza negli esercizi di ristorazione di almeno un bagno ad uso dei clienti, anche se non adeguato ai minimi di legge sull'abbattimento barriere architettoniche.

Iter tecnico-amministrativo

Visto il Decreto Ministeriale 14 giugno 1998 n. 236, visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deroga verrà concessa con atto di Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia competente, in sede di conclusione dell'istruttoria relativa al titolo abilitativo.

In particolare, nel caso degli interventi realizzati con CILA, SCIA, la concessione della deroga rimuoverà il contrasto con il presente Regolamento che prevede l'adeguamento alle norme in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.

Dalla data di rilascio della deroga la CILA/SCIA risulterà, quindi, conforme. La deroga, che dovrà essere esaminata entro sessanta giorni dalla richiesta, sarà rilasciata sulla base di specifica istruttoria, effettuata dal tecnico comunale ed approvata dal Responsabile del Servizio, in merito alla conformità della soluzione proposta ai criteri introdotti con le presenti Linee Guida.

In sede di deroga potranno essere dettate prescrizioni di dettaglio in materia edilizia che dovranno essere recepite nel progetto edilizio.

Gli estremi della deroga saranno riportati nel testo del Permesso di Costruire o, in caso di CILA/SCIA, allegati. In quest'ultimo caso sarà inviata comunicazione al richiedente ed al progettista, all'interno della quale potranno essere riportate le prescrizioni di dettaglio inerenti le modalità operative necessarie a garantire la massima fruibilità delle strutture. “

3) di approvare l'emendamento ALL.A

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'ente;

5) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale, al Responsabile dell' Area Urbanistica ed a quello dell' Area Ambiente / Edilizia, per i conseguenti adempimenti.



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AREA URBANISTICA

Proposta di delibera n. 58 del 19-06-2018

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI IGIENE IN MATERIA DI ALIMENTI - BEVANDE E
STRUTTURE RICETTIVE - INTEGRAZIONE DELL'ART. 99 " POTERE DI DEROGA " ED
ALLEGATO " D " ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN LOCALI
PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO - APPROVAZION**

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

**Il Responsabile
arch. Massimo Bertone**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 29-06-2018 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Publicata N 2018001879

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Per copia conforme all'originale

Lì, 29-06-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 29-06-2018 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-07-2018 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*). x

Li

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.